

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 16/10/2012 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 16/10/2012

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 ottobre 2012

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di ottobre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore sette e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alle ore 7.32 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1959.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1988** OGGETTO :

MODIFICAZIONE DI CRITERI APPLICATIVI DELLE LEGGI REGIONALI 31 MARZO 2003, N. 6 (INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE), E 3 GENNAIO 2006, N. 3 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA), PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1952 IN DATA 5 OTTOBRE 2012, IN RELAZIONE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, concernente “Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane” ed in particolare l’articolo 17, comma 2, lettera f), relativo all’adozione di misure per l’uso razionale dell’energia;

vista la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, concernente “Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia” e in particolare l’articolo 5, relativo alle agevolazioni previste per il settore dell’edilizia residenziale, e l’articolo 6, relativo agli impianti dimostrativi;

vista la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50, concernente “Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia)”;

richiamata la propria deliberazione n. 2588, in data 30 giugno 2003, come modificata dalla deliberazione n. 2598, in data 11 novembre 2011, concernente l’approvazione di nuove disposizioni applicative della l.r. 6/2003;

richiamate le proprie deliberazioni n. 1064 in data 23 aprile 2010 e n. 1989 in data 26 agosto 2011, concernenti l’approvazione delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della l.r. 3/2006;

richiamate le proprie deliberazioni n. 2125 in data 6 agosto 2010 e n. 284 in data 11 febbraio 2011, concernenti l’approvazione delle modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni economiche per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all’art. 6 della l.r. 3/2006;

richiamata la propria deliberazione n. 1952 in data 5 ottobre 2012, recante “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità”;

ricordato che la suddetta deliberazione 1952/2012 stabilisce a titolo di indirizzo per la concessione di benefici economici diversi, la riduzione di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, espressi in percentuale;

considerato che le modalità applicative delle richiamate leggi regionali 6/2003, articolo 17, comma 2, lettera f), e 3/2006, articoli 5 e 6, prevedono già riduzioni delle intensità massime di aiuto espresse in misura percentuale e che quindi non sarebbe possibile realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla deliberazione 1952/2012;

ritenuto pertanto opportuno rendere efficace anche l’applicazione delle leggi regionali 6/2003 e 3/2006 in funzione degli obiettivi di contenimento della spesa, analogamente a quanto effettuato in relazione a tutte le altre leggi di settore dell’ordinamento regionale;

valutata quindi l’opportunità di ridurre di dieci punti percentuali le intensità di aiuto espresse in percentuale dalle vigenti modalità applicative delle suddette leggi;

considerato che questa modalità di riduzione dei finanziamenti porterebbe alla determinazione di agevolazioni, a valere sulla l.r. 3/2006, articolo 5, inferiori alla soglia minima di euro 500 stabilita dalle deliberazioni 1064/2010 e 1989/2011;

valutata pertanto l’opportunità di considerare ammissibili anche le agevolazioni inferiori alla soglia di euro 500, tenuto conto che la deliberazione 1952/2012 si applica retroattivamente a

tutte le domande di agevolazione per le quali il procedimento amministrativo non è ancora stato concluso;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili e dal dirigente della Struttura Pianificazione ed efficienza energetica dell'Assessorato attività produttive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di modificare, per il motivo di cui in premessa, per le finalità di cui alla deliberazione n. 1952 in data 5 ottobre 2012, in relazione al contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità, i criteri applicativi delle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, articolo 17, comma 2, lettera f), e 3 gennaio 2006, n. 3, articoli 5 e 6, così come disciplinati dalle deliberazioni n. 1064 in data 23 aprile 2010, n. 2125 in data 6 agosto 2010, n. 284 in data 11 febbraio 2011, n. 1989 in data 26 agosto 2011 e n. 2598 in data 11 novembre 2011, stabilendo che per la concessione dei benefici economici previsti dalle leggi medesime sono ridotte di dieci punti percentuali le intensità di aiuto espresse in percentuale dalle stesse deliberazioni;
2. di stabilire che sono considerate ammissibili le agevolazioni determinate in misura inferiore alla soglia minima di euro 500, stabilita dalle deliberazioni 1064/2010 e 1989/2011;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

§